

Scadenze Settembre 2012

Fonte: Azienditalia, F. Bruno e www.legautonomie.it

[La Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 2 agosto 2012 ha espresso parere favorevole al differimento al 31 ottobre 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti locali.](#)

[Decreto 2 agosto 2012 - Differimento al 31 ottobre 2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali](#) (GU n. 187 del 11-8-2012)

1° SETTEMBRE Esercizio

provvisorio

Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1° gennaio 2012, se la deliberazione del bilancio 2012 non dovesse ancora essere stata adottata (art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

(Ndr, termine differito al 1 nov.2012 - Decreto 2 agosto 2012 - Differimento al 31 ottobre 2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali (GU n. 187 del 11-8-2012)

(Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2012 approvato (art. 163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, termine ultimo, conseguente all'avvenuta approvazione del bilancio il 31 agosto 2012).

(Ndr 1 nov. - Termine ultimo, conseguente all'avvenuta approvazione del bilancio il 31 ottobre 2012)

Competenze gestionali degli assessori

(Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l'anno 2012, ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l'esigenza, in sede di

approvazione del bilancio (art. 53, c. 23, legge 23 dicembre 2000, n. 388) Termine

stimato, conseguente all'approvazione del bilancio il 31 agosto 2012.

Bilancio di previsione

Avvio della procedura dell'intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio 2012 (art. 15, c. 3, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14)

(Ndr, termine differito al 1 nov.2012 - Decreto 2 agosto 2012 - Differimento al 31 ottobre 2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali (GU n. 187 del 11-8-2012)

Pubblicazione del bilancio 2012 sul sito informatico dell'ente o mediante l'utilizzo di sito informatico di altra amministrazione obbligata ovvero di loro associazioni (art. 32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25)

Termine stimato, conseguente all'approvazione del bilancio il 31 agosto 2012.

Piano esecutivo di gestione

Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Termine stimato, conseguente all'approvazione del bilancio il 31 agosto 2012.

10 SETTEMBRE

Esecutività del bilancio

Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2012, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 31 agosto 2012 e la relativa deliberazione sia stata pubblicata l'1 settembre 2012.

Pubblico impiego

Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell'ente, dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, strutturati, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; Circolare Dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 3/09)

Termine stimato.

15 SETTEMBRE

Patto di stabilità interno

Dichiarazione all'Anci, all'Upi e alla regione dell'entità dei pagamenti in conto capitale peggiorativi dell'obiettivo programmatico ai fini della sua ridefinizione con l'intervento regionale (art. 1, c. 140, legge 23 dicembre 2010, n. 220; art. 32, c. 17, legge 12 novembre 2011, n. 183)

16 SETTEMBRE

Unioni di comuni fino a 1.000 abitanti

Adozione D.M. interno sui contenuti e modalità dell'attestazione da rendere comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione in convenzione di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici, condizione che se verificata esenta i comuni dall'obbligo di costituzione dell'unione. (art. 16, c. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 29, c. 11bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14)

(NdR - L'art. 19, comma 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, ha disposto la sostituzione degli originari commi da 1 a 16 dell'art. 16 del D.L. 138/2011. con gli attuali commi da 1 a 13. Il comma 12 del D.L. 138/2011 come sostituito dal D.195/2012 dispone quanto segue:

"12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1"

Il comma 31-bis, come inserito dall' art. 19, co. 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito l'originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater dispone quanto segue:

"31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni."

17 SETTEMBRE

Carta di identità elettronica

Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Ca po X - Cap. 3746, dandone comunicazione al Ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d'identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; Circolare Ministero interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007)

20 SETTEMBRE

Codifica dei conti pubblici

Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di luglio 2012, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al

sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive (D.M. 10 ottobre 2011)

30 SETTEMBRE

Programma triennale lavori pubblici

Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale 2012-2014, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente (art. 14, c. 11, legge 11 febbraio 1994, n. 109; art. 14, c. 1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; D.M. 9 giugno 2005; Comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002)

Termine stimato, nel presupposto che l'approvazione sia avvenuta il 31 agosto 2012. **Tributi locali**

Trasmissione al Ministero economia e finanze, Dipartimento finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali. Il mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida dal Ministero interno, con il blocco, fino all'adempimento, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti (art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 148)

Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio alla scadenza del 31 agosto 2012, dovendo l'adempimento essere eseguito entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività delle deliberazioni e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. La pubblicazione fa venire meno l'obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione e sostituisce l'avviso in G.U. precedentemente previsto.

Imposta municipale propria

Deliberazione consiliare di approvazione o di modifica del regolamento, se già approvato, e relativa alle aliquote e detrazioni 2012, sulla base dei dati aggiornati (art. 13, c. 12-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiunto dall'art. 4, c. 5, lett. i, D.L. 2 marzo 2011, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)

Dichiarazione degli immobili il cui possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini Imu dall'1 gennaio 2012 (art. 13, c. 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiunto dall'art. 4, c. 5, lett. i, D.L. 2 marzo 2011, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)

Bilancio di previsione

Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione 2012, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte (art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266)

Termine stimato, nel presupposto che l'approvazione sia avvenuta il 31 agosto 2012.

Rendiconto

Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul rendiconto 2011, sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte medesima con allegato rapporto annuale sui risultati dell'analisi e revisione delle procedure di spesa adottate per garantire le tempestività dei pagamenti (art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 9, c. 1, lett. a, nn. 3 e 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) *Termine stimato.*

Carta di identità elettronica

Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al Ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d'identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; Circolare Ministero interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007)

Funzioni fondamentali - Esercizio in forma associata

Avvio obbligatorio dell'esercizio associato, con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti e dei comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (art. 14, c. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 29, c. 11, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14)

(NdR — si riportano i commi di riferimento dell'art. 14 del d.l. 78/2010 come modificati dal d.l. 95/2012)

26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. (Comma sostituito dall' art. 19, co.1, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv.con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.139)

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. (Comma modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 16, co. 22, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, così sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conver. con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 - Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, si veda anche l'art. 29, co. 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14).

28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (Comma introdotto dall' art. 19, comma 1, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135).

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. **La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.** (Comma modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, così sostituito dall' art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 6 luglio 2012, n. 95).

31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter. (Comma sostituito dall' art. 19, co. 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito il comma 31 già in precedenza modificato con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater).

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni. (Comma inserito dall' art. 19, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito l'originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater. 143)

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28. (Comma inserito dall' art. 19, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito l'originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.)

31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Comma inserito dall' art. 19, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito l'originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.143)

Autorizzazione attività

Adeguamento degli ordinamenti degli enti locali per garantire iniziativa e attività economica privata libera. L'adempimento è incluso tra i criteri di virtuosità ai fini del patto di stabilità interno (art. 3, c. 1 e 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo modificato dall'art. 4bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

Soppressione delle disposizioni normative statali incompatibili con i principi fondamentali delle libere iniziative e attività economica privata (art. 3, c. 3, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo modificato dall'art. 4bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

Trasferimenti statali

(Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, dell'attestazione contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti relativi al contributo assegnato (D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. n.17 del 22 gennaio 2004)

Presentazione da parte dei comuni che gestiscono servizi in forma associata, al Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, della certificazione delle spese impegnate nel 2011 (D.M. 8 maggio 2012, in G.U. n. 109 dell'11 maggio 2012).

Deliberazione Conferenza Stato - città ed autonomie locali sui criteri e modalità di riparto della riduzione dei trasferimenti statali per l'anno 2013 (*art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*)

Istanza annuale al Ministero lavoro e previdenza sociale per la prosecuzione dell'erogazione dell'incentivo connesso alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili autorizzati e ammessi a finanziamento, corredata da dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica (*Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale, Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, 25 settembre 2008, n. 14/0012624*)

Verifica di cassa

Terza verifica trimestrale ordinaria 2012, da parte dell'Organo di revisione, della cassa dell'Ente e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni (*art. 223, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267*)

Attuazione dei programmi

Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2012 (*art. 193, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267*)

Equilibrio di bilancio

Deliberazione consiliare di presa d'atto dell'equilibrio della gestione 2012 o di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui (*art 193, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267*)